

SCHEDA TECNICA

REVISIONE DELLE TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 E DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 208/2022/R/EEL, AI RELATIVI ALLEGATI A, B E C E ALLA DELIBERAZIONE 454/2022/R/EEL

586/2022/R/eel (*)

Con la delibera 586/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) proroga *la data di attivazione del servizio a tutele graduali per le microimprese* (di seguito: STG per le microimprese) all'1 aprile 2023 (in luogo dell'1 gennaio 2023).

La necessità della proroga nasce a seguito del differimento delle tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradual, in ragione dell'impossibilità di Acquirente Unico a darvi attuazione, nei termini previsti dal Regolamento di gara, a causa dell'indisponibilità dei sistemi informatici, verificatasi a seguito dell'attacco informatico subito dalla società capogruppo GSE e dall'esigenza tecnica di disporre di un tempo di almeno tre mesi, dalla pubblicazione dei relativi esiti, per l'esecuzione di tutte le attività prodromiche al trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti il STG per le microimprese.

Più nel dettaglio la delibera prevede:

- l'attivazione del servizio a tutele gradual per le microimprese a partire dall'1 aprile 2023;
- la revisione delle tempistiche, attualmente stabilite dalla deliberazione 208/2022/R/eel, per il trasferimento, dagli esercenti la maggior tutela agli esercenti il STG per le microimprese, delle informazioni circa la modalità di pagamento e la tipologia di recapito della bolletta scelta dai clienti titolari dei punti di prelievo assegnati, nonché le scadenze relative alle varie attività (di competenza del SII e degli altri attori della filiera) funzionali a consentire l'operatività dei nuovi esercenti a partire dall'1 aprile 2023;
- che nel periodo interinale intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 31° marzo 2023 le microimprese che non risultino titolari di un contratto a condizioni di libero mercato, ovvero che siano rifornite nel servizio di maggior tutela, continuano transitoriamente ad essere rifornite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio;
- che durante il predetto periodo i clienti non domestici titolari di un contratto a condizioni di libero mercato non possano richiedere il rientro nel servizio di maggior tutela;
- il rinvio a successivo provvedimento dell'avvio di un procedimento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale del 31 agosto 2022, finalizzato a definire, con anticipo rispetto alla conclusione del periodo di assegnazione del STG per le microimprese, le tempistiche e il contenuto degli obblighi informativi ivi previsti, inclusi i criteri per l'identificazione, da parte dell'esercente, dell'offerta di mercato libero più conveniente.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento